

Spettabile  
Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato

INVIATA VIA PEC  
consultazione.concentrazioni@agcm.it

Roma, 28 febbraio 2014

Oggetto: ***Osservazioni presentate da Gtech S.p.A. alla consultazione avviata sulla proposta di modifica delle soglie di fatturato a seguito della modifica dell'art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 introdotta dal decreto legge n. 1/2012.***

Gtech S.p.A. (già Lottomatica Group S.p.A.), società soggetta al controllo della società De Agostini S.p.A., è a capo di un gruppo attivo in Italia e all'estero nel mercato dei giochi e delle scommesse (oltre che nel campo dei servizi rivolti a persone fisiche e giuridiche).

Una riduzione così importante della soglia di fatturato dell'impresa acquisita, al superamento della quale sorge l'obbligo della comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, appare misura sproporzionata rispetto agli obiettivi prefissati di riduzione di un eventuale gap di tutela a livello locale.

Inoltre, come si dirà meglio in seguito, la misura risulta in contrasto con gli indirizzi di generale di semplificazione delle attività di impresa e di sostegno allo sviluppo economico e agli investimenti anche da parte di imprese straniere.

Sarebbero vanificati gli effetti delle modifiche introdotte dal d.l. n. 1/2012, orientate alla semplificazione, che hanno apportato, in un periodo di crisi, elementi positivi in tema di costi sostenuti dalle imprese, fluidità del mercato e di un utilizzo delle risorse dedicate da parte di Codesta Autorità.

Ci si permette di segnalare che le stime dei dati, presentati a sostegno della proposta, sono slegate dalla congiuntura che il Paese vive da qualche anno e che non accenna a diminuire. La frenata delle istruttorie sulle concentrazioni risente degli effetti della doppia recessione durante la quale le acquisizioni e le fusioni tra

LAC-30-00013/14

**GTECH SpA**

Concessionaria dello Stato  
00154 Roma - Viale del Campo Boario, 56/D  
T +39 06 518991 F +39 06 51894300  
Cap. Soc. 174.002.369,00 €  
P. IVA - Reg. Imp. Roma e C.F. 08028081001  
REA 1117269

Società coordinata e diretta da:  
De Agostini SpA  
Sede Legale: 28100 Novara  
Via G. da Verrazzano, 15

le imprese si sono molto ridotte: qualora l'economia ripartisse, come è auspicabile, il numero delle notifiche aumenterebbe anche in assenza di una revisione delle soglie.

Peraltro la misura proposta va in direzione opposta rispetto a quella adotta a livello comunitario ed entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

A ciò deve aggiungersi una considerazione in relazione agli indirizzi di semplificazione assunti nelle ultime legislature.

Ed è proprio su questo punto che il Presidente di codesta rispettabile Autorità è intervenuto di recente nel corso di un'audizione al Senato innanzi alla Commissione per la semplificazione.

Senza voler ripetere il contenuto, ben noto a codesta rispettabile Autorità, dell'audizione del Presidente, si richiama l'attenzione su due punti evidenziati come fattori che rallentano la ripresa nel nostro Paese: l'incertezza normativa e gli oneri burocratici.

Ci sembra, quindi, che un intervento quale quello prospettato andrebbe nella direzione esattamente opposta a quella che l'Autorità ha sempre correttamente dichiarato di voler perseguire. Da ultimo si segnala che proprio nella logica della semplificazione, trasparenza e proporzionalità, sarebbe forse il caso di valutare un contesto normativo unico ai fini della valutazione delle concentrazioni all'interno del medesimo mercato. Non è raro il caso, infatti, come nel settore di appartenenza della scrivente, che in aggiunta ai criteri generali e applicabili a tutte le imprese di cui alla normativa sulla concorrenza, si aggiungano limiti ulteriori, con ciò conducendo ad un regime di doppia approvazione del tutto scollegato.

Si riportano, pertanto, le disposizioni speciali relative al settore di appartenenza. Come osservato da Codesta Autorità (cfr. per tutti prov. n. 23522 del 26 aprile 2012) il mercato della gestione, esercizio e raccolta dei giochi pubblici in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dell'elasticità della domanda e della sostituibilità sul versante dell'offerta si presenta come un "continuum" al quale risulta impossibile applicare rigide compartimentazioni.

Il settore dei giochi pubblici è strettamente regolamentato, sottoposto alla vigilanza e controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che affida in concessione la gestione e l'esercizio di giochi a soggetti in possesso di determinati requisiti in esito a procedure di selezione.

Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione va osservato che le concessioni dei giochi pubblici prevedono l'autorizzazione preventiva delle stesse da parte dell'ADM che quindi vanno ad aggiungersi a quella previste dalla normativa generale in materia di concorrenza.


Si riporta di seguito quanto previsto in materia dalla concessione relativa agli apparecchi da intrattenimento e divertimento (*awp-new slot* e sistemi di gioco *videoterminali vlt*) e dalla concessione relativa alle scommesse a totalizzatore e a quota fissa.

*Il "concessionario sottopone all'autorizzazione preventiva della ADM, a pena della decadenza della concessione, le operazioni poste in essere che producono effettivi mutamenti soggettivi del concessionario stesso tra cui, a titolo non esaustivo le operazioni di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda... Inoltre la cessione della concessione deve essere autorizzata da parte di ADM e nel caso in cui il cessionario sia un altro concessionario lo stesso non deve superare i limiti di concentrazione degli apparecchi newslot e apparecchi vlt stabiliti dalla concessione" "Al fine di evitare l'instaurarsi di posizioni dominanti, il numero massimo di apparecchi di gioco awp per singolo concessionario non potrà essere superiore al 25 per cento del totale degli apparecchi di gioco collegati alla rete telematica".*

*"Il numero massimo di apparecchi videoterminali in carico a ciascun concessionario non può superare l'indice di concentrazione del venticinque per cento del totale degli apparecchi vlt autorizzati" (art. 6 concessione apparecchi da intrattenimento e divertimento).*

*"E' vietata la cessione parziale di quote di partecipazione delle società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione" "Il concessionario a pena di decadenza si impegna a comunicare ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica... la fusione, la scissione, il trasferimento dell'azienda ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all'atto di sottoscrizione della convenzione di concessione" (art. 12 concessione scommesse).*

GTECH S.p.A.



Claudia Ricchetti  
Legal Counsel Italy  
Senior Vice President